SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

107ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1995

Presidenza del vice presidente PINTO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

GOVERNO

Nomina dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro. Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio ed ai Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(1170-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... 4 e *passim*
MATTEJA *(Misto), relatore* 5, 9
ZANOLETTI *(PPI)* ..... *Pag.* 5
MORANDO *(Progr. Feder.)* 6
TAPPARO *(Sin. Dem.)* 6
BRAMBILLA *(Lega Nord)* 7
RONCHI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 7
CARCARINO *(Rifond. Com.-Progr.)* 8
BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente* 10

Rinvio della discussione:

(1264) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche:***

PRESIDENTE 39

Disegno di legge (1304) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 39
TABLADINI *(Lega Nord)* 39

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 39

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995.... *Pag.* 40

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 42

Assegnazione 42

Apposizione di nuove firme 42

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici ..... *Pag.* 43

Trasmissione di documenti 43

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 43

Annunzio 43

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 61

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berselli, Bo, Corsi Zeffirelli, Di Benedetto, Fante, Ferrari Francesco, Garofalo, Lauricella, Miglio, Pedrizzi, Pepe, Rocchi, Romoli, Russo, Serena, Smuraglia, Surian, Terracini, Torlontano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, a Lubiana, per attività della 3ª Commissione permanente; La Russa, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Governo, nomina dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero del tesoro. Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio ed ai Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto la seguente lettera:

«Roma, 18 gennaio 1995

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data odierna, adottati su mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, ha nominato:

il dottor Lamberto Cardia, consigliere della Corte dei conti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

il professor Guglielmo Negri Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (con delega per i rapporti con il Parlamento);

il professor Dino Piero Giarda Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro.

Inoltre, con mio decreto in data odierna, sentito il Consiglio dei ministri, ho conferito ai Ministri senza portafoglio ed ai Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i seguenti incarichi:

al dottor Franco Frattini la funzione pubblica e gli affari regionali;

al professor Giovanni Motzo le riforme istituzionali;

al professor Adriano Ossicini la famiglia e la solidarietà sociale;

alla signora Susanna Agnelli gli italiani nel mondo;

al dottor Rainer Masera il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.

F.to Lamberto DINI»

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1170-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994* *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Debbo informare gli onorevoli senatori che i Gruppi parlamentari Forza Italia, Alleanza nazionale-MSI e del Centro cristiano democratico, a seguito di un loro impegno in una riunione congiunta che avrà inizio tra qualche minuto, hanno dichiarato di doversi assentare dai lavori odierni dell'Aula.

Hanno però autorizzato la Presidenza a dichiarare il loro pieno assenso sul disegno di legge n. 1170-B, così come modificato dalla Camera dei deputati. Vedremo nel prosieguo dei nostri lavori se vi saranno dichiarazioni di voto ufficiali su tale provvedimento legislativo.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Matteja.

MATTEJA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 1170-B concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade dello scorso mese di novembre.

Ricordo all'Aula che a tal proposito sono stati emanati complessivamente tre decreti-legge. Il primo è stato poi reiterato con quello oggi al nostro esame, ed era legato ad interventi di estrema urgenza e di necessità. Il terzo è il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, attualmente all'esame della 13ª Commissione permanente del Senato. Questi due ultimi decreti-legge hanno un carattere di estrema urgenza e debbono essere convertiti in legge per dare certezza a chi attende tali risorse.

Vorrei anche ricordare ai rappresentanti del Governo e ai colleghi presenti oggi in quest'Aula che il decreto-legge n. 646 del 1994 oggi al nostro esame rendeva disponibili 3320 miliardi di lire per interventi di prima necessità. Quando tale provvedimento fu esaminato per la prima volta al Senato furono approvati degli emendamenti; la Camera dei deputati ha licenziato il provvedimento il 17 gennaio scorso introducendo delle modifiche assolutamente marginali. L'unico emendamento approvato di una certa consistenza è quello all'articolo 10, inerente interventi a favore dell'agricoltura, che però ha incontrato anche il favore della nostra Commissione.

Non vorrei andare oltre, anche perchè il decreto-legge oggi al nostro esame è stato dibattuto largamente in entrambi i rami del Parlamento. Il termine ultimo per la sua conversione in legge è lunedì 23 gennaio 1995, per cui faccio un appello ai colleghi presenti in Aula di votare a favore, fermo restando che vi è un altro decreto-legge – quello n. 691 del 1994 – attualmente in discussione presso la 13ª Commissione permanente. La prossima settimana verranno discussi gli emendamenti già presentati; per cui, in caso di dimenticanze, ulteriori aggiustamenti nel provvedimento oggi al nostro esame potranno essere esaminati in quella sede.

Concludo ringraziando in anticipo i colleghi per la loro disponibilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Zanoletti. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, raccolgo l'invito del relatore, senatore Matteja, e condividendo le sue osservazioni svolgerò anche la dichiarazione di voto a nome del Gruppo del Partito popolare.

Noi avevamo già votato convintamente a favore della conversione in legge di questo decreto, dopo aver lavorato per apportare consistenti e significative modifiche. Ribadiamo il nostro voto favorevole anche oggi, dopo le modifiche non significative apportate dalla Camera dei deputati, ad eccezione di quella all'articolo 10, che spero non crei alcun problema.

Vi è necessità di convertire in fretta questo decreto-legge, prima della sua decadenza; rinvio per il merito degli argomenti che restano ancora e devono essere risolti, come il sostegno alle popolazioni e soprat-

tutto alle attività produttive, all'esame del terzo decreto-legge, il n. 691, in discussione in Commissione.

Sottolineo con piacere che in quella sede si sta lavorando con spirito di collaborazione; tutti i Gruppi stanno dando un contributo estremamente positivo e fattivo. Il mio auspicio è che questo spirito e questa volontà possano portare a miglioramenti significativi del testo e dunque ad un provvedimento che sia realmente utile alle popolazioni e alle attività produttive.

Spero – e mi rivolgo anche in questa occasione a lei, signor Presidente – che nella prossima settimana il decreto-legge n. 691 arrivi all'esame dell'Aula e possa essere discusso ed approvato dal Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, signor Ministro, annuncio il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo alla conversione in legge del decreto al nostro esame.

Come è stato già detto dal relatore e dal senatore Zanoletti, il Senato ha svolto, su questo provvedimento, un approfondito dibattito al momento del suo pronunciamento in merito alla conversione; la Camera ha apportato poche modificazioni, sostanzialmente condivisibili. Non ci sono dunque ragioni per una opposizione alla conversione in legge del decreto.

Quando il Senato si pronunciò, qualche settimana fa, su questo provvedimento, ci astenemmo, perchè mancavano interventi a favore delle imprese (industriali, artigianali, commerciali e in qualche misura agricole) colpite dall'alluvione. Sottolineammo allora la necessità che in questo decreto, che oggi stiamo esaminando per convertirlo in legge, fossero introdotte queste misure perchè il rischio della crisi di Governo, ormai imminente e prevedibile, faceva nutrire qualche dubbio sulla possibilità, da parte del Governo, di varare in quei giorni il decreto-legge n. 691, che è poi stato effettivamente varato.

Ecco perchè ora vengono meno le ragioni della nostra astensione. Esamineremo la prossima settimana questo nuovo provvedimento che affronta i problemi che noi sottolineammo allora, fino al punto di decidere che, siccome quei problemi non venivano risolti, il nostro voto non poteva essere positivo. Venendo meno queste ragioni – ripeto –, possiamo in piena serenità annunciare il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tapparo. Ne ha facoltà.

TAPPARO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche il Gruppo della Sinistra democratica dichiara il voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame.

Ritengo che i ritardi accumulatisi incidano negativamente sulle attese delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dei primi di novembre e che, quindi, il modo di procedere seguito in Commissione – questa mattina ne discutiamo in Assemblea e spero si possa rapida-

mente giungere alla conclusione – sia un elemento positivo per dare una risposta alla questione dei tempi. Come sappiamo perfettamente, non si tratta solo di risorse e di aspetti procedurali, ma anche di una tempistica adeguata alle attese.

È certo che l'esperienza che abbiamo vissuto, per certi versi caotica e all'inizio, come è stato sottolineato brevemente, anche preoccupante, con sovrapposizioni di competenze, dovrebbe costituire un insegnamento e indurci a riflettere sulla necessità di predisporre un impianto normativo *standard* per poter affrontare le emergenze (alluvioni, terremoti e altre calamità) con procedure predeterminate in modo da velocizzare l'intervento. Mi pare che i lavori che si sono svolti in Commissione abbiano ridotto i rischi che avevamo sottolineato, relativi ad una scissione tra gli interventi sulle infrastrutture pubbliche e quelli successivi per l'impianto economico e la vita civile, rendendo il decreto-legge di cui ora si discute la conversione in legge maggiormente adeguato alle attese, alle considerazioni, alle sollecitazioni pervenuteci dalle popolazioni e dalle categorie produttive, nonchè dagli enti locali e dalle regioni delle zone colpite. Quindi, credo che il lavoro svolto sia stato molto proficuo, anche se restano zone d'ombra sul ruolo di alcune istituzioni, sul rapporto ed il coordinamento tra il Magistrato del Po e l'Autorità di bacino e su altri aspetti. Evidentemente non è utile in questo momento, per ragioni di tempo, affrontare tali questioni, sulle quali torneremo in seguito con maggiore calma.

Confermo dunque il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brambilla. Ne ha facoltà.

BRAMBILLA. Signor Presidente, colleghi, in merito al decreto-legge n. 646 il Gruppo Lega Nord è pienamente favorevole e dichiara un voto di assenso, in quanto il Governo ha emesso due decreti che riteniamo possano in un certo senso risolvere momentaneamente i problemi delle zone alluvionate. Devo tuttavia precisare che in un momento successivo dovremo operare in modo che venga svolta una vera e seria opera di prevenzione in queste zone, affinchè non succeda che da qui a qualche mese si sia costretti a discutere nuovamente su alluvioni in quelle zone.

Pertanto dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ronchi. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, così come hanno fatto altri colleghi per ragioni di tempo, intervengo brevemente per annunciare, anche se in discussione generale, il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete al provvedimento in esame. In relazione ad esso erano in discussione, almeno per il nostro Gruppo, tre questioni principali.

Il primo problema riguardava gli interventi di emergenza o di ricostruzione, affinchè non riproponessero la stessa logica, la stessa gestione del territorio, lo stesso tipo di governo inadeguato dei fiumi che hanno

provocato l'alluvione. Abbiamo puntato ad indicare alcuni vincoli e criteri di natura programmatica affinchè gli interventi, sia di emergenza sia di ricostruzione, affrontassero il problema della prevenzione dei futuri eventi alluvionali e del contenimento dei danni possibili delle future piene. Questo punto è stato recepito in quanto è stato introdotto un emendamento, dapprima in Commissione e successivamente in Aula, che è stato mantenuto anche nel testo della Camera.

La seconda preoccupazione riguardava il disalveo dei fiumi, ossia della escavazione di sovralluvionamenti che veniva affidata, nella prima stesura del testo, ai privati. Contrariamente a quanto ci è stato attribuito, non abbiamo mai messo in discussione che occorresse intervenire anche con azioni di disalveo per eliminare sopralluvionamenti che ostacolano il normale deflusso delle acque; contestavamo però che tali interventi fossero affidati unicamente alla convenienza degli escavatori. In tal modo sarebbe stato tolto magari il materiale che era conveniente togliere, mentre sarebbe rimasto l'altro materiale con il rischio di procedere ad escavazioni dove non era necessario solo perchè gli escavatori ne avrebbero tratto vantaggio. Infatti, dovendo pagare unicamente le spese, avrebbero potuto realizzare dei buoni affari.

In Commissione si è trovata una soluzione in base alla quale si indice un appalto e se ci sono degli utili questi vanno a favore degli interventi di emergenza e di risanamento, ma il Ministero dei lavori pubblici, nelle sue articolazioni fino all'Autorità di bacino che deve dare i pareri e al Magistrato del Po, assicura questo tipo di interventi con procedure abbastanza rapide e garantite sia dal punto di vista della «tutela» del fiume che della «tutela» del regolare deflusso delle acque.

Rimaneva una terza questione concernente l'entità dei finanziamenti che nelle prime due versioni del decreto restava abbastanza modesta; tale modesta entità degli stanziamenti disponibili, a legislazione vigente sulla base della legge finanziaria per il 1994, non consentiva, come osservavano prima i colleghi, interventi adeguati anche e soprattutto per le piccole imprese, per le attività commerciali e per l'agricoltura.

Un ulteriore provvedimento, però, ovviamente non contenuto nel decreto-legge al nostro esame, ha reperito risorse a nostro avviso sufficienti; si tratterà di vedere poi in sede di conversione dell'altro decreto-legge in materia se queste sono state ben destinate o se sono da apportare alcune correzioni; ma l'obiezione iniziale è così superata.

Pertanto, essendo state recuperate le risorse che riteniamo comunque sufficienti, preannuncio che voteremo a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 646.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carcarino. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, abbiamo già speso fiumi di parole sul decreto-legge in esame. Non vorrei ripetere cose già dette e quindi mi limito esclusivamente ad alcune considerazioni.

Devo ricordare a me e ai colleghi che, quando questo ramo del Parlamento il 13 dicembre 1994 licenziò il provvedimento in esame, il no-

stro Gruppo si astenne dal voto finale in quanto il testo, seppure modificato con il contributo costruttivo del Gruppo di Rifondazione comunista, era da noi ritenuto insufficiente perchè non dava tutte le risposte necessarie alle esigenze dei cittadini e alla popolazione duramente colpita negli affetti e nelle cose.

Signor Presidente, mi consenta l'affermazione forse poco modesta: ritengo che avevamo ragione quando esprimevamo questo voto. Infatti la Camera, martedì scorso, ha approvato vari emendamenti al testo licenziato dal Senato, alcuni dei quali proposti da noi, altri dalla Lega, altri dai Federalisti, e così via. Tuttavia alcune proposte di modifica a nostro avviso molto importanti non sono state accolte; un emendamento, ad esempio, prevedeva l'aliquota agevolata del 4 per cento sugli acquisti operati dalle competenti amministrazioni per gli interventi di soccorso. Esso avrebbe consentito di accrescere la somma effettiva disponibile e stanziata a tale scopo. Ricordo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che tale norma fu già applicata per le calamità verificatesi in Irpinia e in Valtellina. Un altro emendamento prevedeva la destinazione dell'8 per mille ai soggetti colpiti dai danni alluvionali.

Oggi ci troviamo di fronte a un testo modificato ma che fornisce ancora, a nostro avviso, risposte inadeguate: esso non ci consente di modificare il voto che abbiamo già espresso precedentemente. Certo, oggi abbiamo la necessità di convertire in legge il decreto, ma questa occasione deve essere colta come un incentivo, uno stimolo a compiere tutto quanto è nei poteri del Parlamento, per evitare il ripetersi di catastrofi. Mi riferisco, signor Presidente, senatrici e senatori, alla necessità di svolgere ogni opportuna azione per avviare finalmente, dopo quattro anni dalla sua approvazione, l'effettiva e concreta attuazione della legge n. 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo.

Ci auguriamo che il nuovo Governo si ponga non solo il problema dell'emergenza ma anche e soprattutto quello di favorire il rilancio economico delle zone svantaggiate con provvedimenti che rispondano realmente alle esigenze degli alluvionati.

Per queste brevi considerazioni, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, annuncio il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MATTEJA, *relatore*. Signor Presidente, più che replicare ai senatori intervenuti, intendo rivolgere un appello al nuovo Governo che prenderà in carico questi provvedimenti urgenti, e in particolare il decreto-legge n. 691, che dovremo a breve discutere. A quanto risulta, ci sono enormi difficoltà ad impiegare le risorse stanziate con il decreto-legge: in pratica, quelle risorse, che già avrebbero dovuto essere a disposizione delle popolazioni interessate, nel concreto ancora non lo sono. Tale richiesta viene avanzata ad alta voce da sindaci ed associazioni di categoria.

Ricordo che detto provvedimento, unitamente al decreto-legge n. 646 ora in esame e recante interventi urgenti per la ricostruzione delle zone colpite da alluvioni, ha stanziato fondi necessari per la ripresa delle attività produttive.

Chiedo pertanto al Governo di effettuare una verifica in ordine a questo problema, per vedere in che punto si è inceppato il meccanismo di erogazione dei fondi. Va rilevato che il decreto-legge ha effetto immediato e quindi le banche dovrebbero immediatamente erogare i fondi. Per questo chiedo al Governo di effettuare una verifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Baratta.

BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*. Signor Presidente, voglia innanzi tutto accogliere il mio deferente saluto, mentre rinnovo a lei e a tutti i signori senatori i sensi della mia personale stima ed il mio più rispettoso omaggio. È il saluto di chi è stato tra questi banchi già una volta, pur non essendo membro di alcuno dei due rami del Parlamento: per questo il senso di deferenza è ancor maggiore e sentito.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, non ho nulla da aggiungere a quanto è stato già detto da coloro che sono intervenuti. Desidero soltanto esprimere il compiacimento del Governo per il completamento dell'*iter* deliberativo, anche alla luce dell'intenso e proficuo lavoro svolto dal Parlamento per migliorare il testo del decreto-legge.

Sarà infine mia cura farmi carico dell'invito rivolto dal relatore ad esaminare la situazione concernente il decreto-legge n. 691, per verificare quanto può essere fatto per accelerare la sua concreta attuazione.

Grazie, signor Presidente e signori senatori.

PRESIDENTE. Sono io grato a lei, signor Ministro, anche per il saluto che ha rivolto al Senato e che con viva cordialità le ricambio.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

MANIERI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10, su cui il parere è contrario, in quanto essi potrebbero comportare maggiori oneri, peraltro non quantificati, a fronte dei quali la copertura finanziaria che può assicurare il fondo di solidarietà nazionale non può considerarsi del tutto certa.

Osserva infine che l'aumento a 6 mesi della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 4, comma 7) che l'ANAS può stipulare con l'assunzione di personale precario non è conforme ai princìpi recati dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalla legge n. 537 del 1993».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche

e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

Ricordo che il Senato e la Camera dei deputati hanno apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge n. 646:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

4. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per la approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai fini della verifica dei danni subìti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

a) per la riparazione dei danni subìti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonchè dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subìti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

d) per il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.

6. Gli interventi di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di pre-

venzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati».

All'articolo 4:

i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sentiti le regioni e gli enti locali competenti, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introiti così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonchè per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993»;

al comma 7, le parole: «tre mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «possono operare» *sono inserite le seguenti:* «sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza,»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonchè agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere si intende reso in senso favorevole o l'autorizzazione si intende concessa. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori».

All'articolo 6:

al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: «previsti per l'accertamento»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3*-bis. All'articolo 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o della legge 24 febbraio 1992, n. 225"»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«*12*-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subìto rilevanti danni, ancorchè privi del domicilio o della resi-

denza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma»;

al comma 14, primo periodo, dopo la parola: «dispersa» *sono aggiunte le seguenti:* «necessaria per effettuare le annotazioni di legge»;

al comma 15, dopo le parole: «rilevanti danni» *sono aggiunte le seguenti:* «attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12»;

dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

«*16*-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire *una tantum* dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma.

16-quater. L'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *1.* Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subìto, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *1.* Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie

locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subìti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di cui all'articolo 2, al Ministro della sanità e alle regioni interessate».

All'articolo 9, al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «emergenza,» *sono inserite le seguenti:* «e comunque non oltre il 30 giugno 1995,»; *e le parole:* «dal prefetto territorialmente competente», *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'ente territorialmente competente».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *1.* Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonchè per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonchè dei fabbricati rurali di abitazione;

b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;

c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;

d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

3. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

7. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

8. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. Le disponibilità non utilizzate possono essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Comitato di cui all'articolo 2.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni

adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

12. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

13. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *1.* I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subìto rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - *1*. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

3. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico Registro Automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.

4. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 1995 in 10 miliardi di lire per i commi 1 e 2 e in 200 milioni di lire per i commi 3 e 4, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995».

All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2*. I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli

eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.

2-bis. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. – *1*. Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.

3. Per "popolazioni del nord Italia" di cui al comma 1 si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subìto rilevanti danni a causa dell'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

4. Non possono essere inseriti nei decreti di cui al comma 2 le fondazioni, le associazioni o gli enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dal Senato e dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-

creto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subìto danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 mi-

liardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

4. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per la approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai fini della verifica dei danni subìti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

Articolo 3.

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

a) per la riparazione dei danni subìti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonchè dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le

reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subìti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

d) per il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.

6. Gli interventi di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati.

Articolo 4.

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sentiti le regioni e gli enti locali competenti, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre

programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introiti così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonchè per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993.

6. Le somme stanziate nei capitoli della rubrica 6 – Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono ope-

rare sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

1-*bis*. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

1-*ter*. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonchè agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere si intende reso in senso favorevole o l'autorizzazione si intende concessa. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori.

2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.

Articolo 6.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi ese-

cutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subìto rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonchè ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 30 aprile 1995.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subìto rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

3-*bis*. All'articolo 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono essere eseguiti fino al 5 maggio 1995. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere presentata entro il giorno 5 giugno 1995.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa alla stessa data del 30 aprile 1995; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, rispettivamente, con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati di quattro mesi; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nel presente articolo, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1994.

8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.

9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.

10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.

12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subìto in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

12-*bis*. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subìto rilevanti danni, ancorchè privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.

13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.

14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subìto la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subìto rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma.

16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

16-*bis*. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

16-*ter*. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire *una tantum* dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma.

16-*quater*. L'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili.

Articolo 7.

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subìto, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subìti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di cui all'articolo 2, al Ministro della sanità e alle regioni interessate.

Articolo 9.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il personale dipendente dalle

amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'ente territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Articolo 10.

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonchè per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonchè dei fabbricati rurali di abitazione;

b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;

c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;

d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

3. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

7. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

8. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. Le disponibilità non utilizzate possono essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Comitato di cui all'articolo 2.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determine di concessione saranno

comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

12. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

13. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.

Articolo 11.

1. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, nonchè gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, appartenenti a dette regioni, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonchè gli enti di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento, la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 12.

1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se già incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realiz-

zazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subìto rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni.

Articolo 12-*bis*.

1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

3. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico Registro Automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.

4. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 1995 in 10 miliardi di lire per i commi 1 e 2 e in 200 milioni di lire per i commi 3 e 4, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995.

Articolo 13.

1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subìto la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attività il cui svolgimento è subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validità di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare del predetto documento.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è eseguita, entro 24 ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validità, all'esercizio dei diritti e delle attività inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione è inviata, a cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.

Articolo 14.

1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvio-

nali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'articolo 783 del codice civile indipendentemente dal valore della donazione. L'accettazione delle donazioni è effettuata con provvedimento dell'amministrazione pubblica interessata, in deroga alle vigenti disposizioni. Agli atti di donazione non si applica l'imposta sulle donazioni. Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle donazioni ne dispongono nel rispetto della destinazione indicata dai donatori.

2. I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.

2-*bis*. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi.

Articolo 14-*bis*.

1. Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.

3. Per "popolazioni del nord Italia" di cui al comma 1 si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subìto rilevanti danni a causa dell'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

4. Non possono essere inseriti nei decreti di cui al comma 2 le fondazioni, le associazioni o gli enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo

47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995.

Articolo 15.

1. È autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il valore è costituito dall'importo di lire 750, da utilizzare per affrancatura, più lire 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di lire 750.

4. L'ente Poste italiane provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Nessun compenso spetta all'ente Poste italiane per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16.

1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga alle vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti stessi.

Articolo 17.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

(1264) *Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche».

Poichè la 1ª Commissione permanente non ha ancora completato i suoi lavori, la discussione del disegno di legge n. 1264 è rinviata ad altra seduta.

Disegno di legge (1304)
fatto proprio da Gruppo parlamentare

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, dichiaro che il disegno di legge n. 1304, concernente «Revisione della Costituzione in senso federale», presentato il 18 gennaio, è fatto proprio dal Gruppo Lega Nord.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, la Presidenza prende atto della sua dichiarazione per tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato è convocato per martedì 24 gennaio alle ore 10, in base a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, per l'esame dei decreti-legge in scadenza. Ove si rendesse necessario riunire l'Assemblea prima di tale data, in relazione alla consegna da parte del Presidente del Consiglio del testo delle sue dichiarazioni programmatiche, il Senato sarà ovviamente convocato a domicilio.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 24 gennaio 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 24 gennaio 1995, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari (1243).

2. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche (1264).

3. Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1247).

II. Discussione dei documenti:

1. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonchè dei signori Giovanni Marone, Giuseppe Puttini, Giampiero Bellini, Adrianus J. Gerritesen, Giorgio Del Nobolo, Franco Jorio, Severino Chiesa, Ubaldo Procaccini e Stefano Cilento ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 319-321 del codice penale; 2) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195; 3) 110 e 323 del codice penale; 4) 110, 81, capoverso, e 323 del codice penale, e precisamente: il dottor Francesco De Lorenzo per tutti i capi di imputazione, i signori Giovanni Marone, Giuseppe Puttini, Giampiero Bellini, Adrianus Gerritsen, Giorgio Del Nobolo. Franco Jorio e Severino Chiesa per i primi due capi di imputazione, il signor Ubaldo Procaccini per il terzo capo di imputazione ed il signor Stefano Cilento per il quarto capo di imputazione (*Doc.* IV-*bis*, n. 9).

2. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonchè dei signori Giovanni Marone, Ulisse Biasi, Anna Di Licosa Matarazzo, Aurelio Fogli, John Gilbert Marazzini, Carlo Stucchi, Vittorio Buda e Attilio Consonni ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 2) 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e precisamente: il dottor Francesco De Lorenzo e i signori Giovanni

Marone, Anna Di Licosa Matarazzo, Aurelio Fogli, John Gilbert Marazzini, Carlo Stucchi, Vittorio Buda e Attilio Consonni per entrambi i capi di imputazione; il signor Ulisse Biasi per il secondo capo di imputazione (*Doc.* IV-*bis*, n. 10).

La seduta è tolta *(ore 10,40)*.

Allegato alla seduta n. 107

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 18 gennaio 1995, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SPERONI, TABLADINI, FONTANINI, PERUZZOTTI, BUSNELLI, SERENA, ROBUSTI, LORENZI, BEDONI, SERRA, TERZI, LOMBARDI-CERRI, FRIGERIO, CARINI, PEDRAZZINI, STEFANI, CARNOVALI, PERIN, REGIS, BRUGNETTINI, GIBERTONI, CECCATO, PAINI, WILDE, ARMANI, PODESTÀ, PAGLIARINI e BASTIANETTO. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Revisione della Costituzione in senso federale» (1304);

MODOLO, MANIERI, VOZZI, MARINI, GUBBINI, FARDIN, BARRA e BALDELLI. – «Modificazioni della legislazione universitaria, concernenti il diritto di voto deliberante della rappresentanza studentesca negli organi collegiali e di gestione delle università» (1305).

In data 18 gennaio 1995, è stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1994:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» (1303).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

DE LUCA ed altri. – «Organizzazione dell'orario di lavoro» (1251), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 18 gennaio 1995, il senatore Monteleone ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1147.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1995, n. 6, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegnere Carlo Eugenio Rossi ad amministratore unico dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 22).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 17 gennaio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre 1994 (*Doc.* LXXIV, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 23.

Interrogazioni

LORETO, CADDEO, CHERCHI, PREVOSTO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che non risultano ancora assunti i vincitori dei concorsi per posti di operai del Ministero della difesa banditi nella seconda metà degli anni '80, le cui graduatorie sono state approvate con decreti ministeriali del 1990, pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della difesa:

che diversi vincitori dei suddetti concorsi sono stati anche sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e, nonostante l'esito positivo e il notevole lasso di tempo trascorso, sono ancora in attesa dell'assunzione,

gli interroganti chiedono di sapere:

quanti siano i vincitori dei suddetti concorsi non ancora assunti;

quali siano le relative specializzazioni;

quali siano i motivi del ritardo delle assunzioni e come si intenda procedere per assicurare ai suddetti vincitori di concorso

il diritto al posto di lavoro acquisito col superamento di un regolare, pubblico concorso.

(3-00405)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PREIONI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che corre voce che l'Enel intende sopprimere gli uffici commerciali aperti al pubblico nei comuni di Arone e Borgomanero (Novara) per il loro trasferimento nella città di Novara, si chiede di sapere:

se ciò sia vero e quali siano le motivazioni addotte dall'Enel;

se l'Enel, che svolge servizio di interesse pubblico, abbia valutato i disagi dell'utenza e se non abbia altre e più opportune occasioni di risparmiare denaro, quali quelle di tagliare le spese per inutili pubblicità su giornali e riviste, dal momento che agisce in regime di monopolio e non ha concorrenti nella fornitura del servizio di pubblica utilità, per cui sia giustificata la pubblicità del «prodotto».

(4-02880)

LORETO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che con interrogazione 4-02623 presentata nella seduta del 13 dicembre 1994 lo scrivente ha sollevato il problema relativo alla gara d'appalto per il servizio di gestione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto di potabilizzazione delle acque del Sinni in agro di Laterza (Taranto);

che tale gara è stata vinta, come ampiamente previsto, dalla ditta Holst Italia spa che, insieme alla TPL spa, aveva costruito e gestito insieme l'impianto per circa 10 anni;

che le spese di gestione, conduzione, manutenzione e controllo del suddetto impianto appaiono nettamente sovradimensionate rispetto al necessario, per cui non si capisce perchè l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) non gestisca in proprio l'impianto, assumendo i 43 addetti al suo funzionamento;

che la sola spesa per il personale, riconosciuta alla Holst Italia spa, è di circa 4 miliardi e mezzo, evidentemente e notevolmente superiore a quella necessaria per pagare in proprio i 43 addetti al funzionamento dell'impianto;

che, nonostante ciò, l'Holst Italia spa non ha ancora rispettato quanto prescritto dall'articolo 14 del capitolato d'oneri che prevede l'assunzione diretta ed immediata degli 8 lavoratori licenziati dalla TPL spa per cessazione di attività di conduzione e gestione dell'impianto;

che tale obbligo è anche sancito dall'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 ottobre 1991 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale;

che l'Holst Italia spa, nell'incontro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenutosi il 4 gennaio 1995, si è invece riservata di vagliare la possibilità di applicare il contratto di solidarietà a tutti i lavoratori, sia propri che ex TPL spa quale *conditio sine qua non* per la riassunzione degli 8 lavoratori licenziati dalla TPL spa;

che appare ben strano che il contratto di solidarietà possa essere imposto in tal modo da una azienda con sostanziosi e così evidenti utili;

che non appare tollerabile che a distanza di circa tre anni venga rifatto il tentativo di far pagare ai lavoratori con proposte ricattatorie il passaggio da una ditta ad un'altra;

che ciò accadde anche nel marzo 1992 quando 14 lavoratori (10 meccanici e 4 elettrici) passarono da due ditte subappaltatrici della Holst Italia spa alla stessa Holst, a condizione di accettare una decurtazione del 50 per cento del trattamento di fine rapporto;

che nel successivo incontro del 18 gennaio 1995 la Holst Italia spa si è dichiarata disposta a riassumere gli 8 lavoratori licenziati dalla TPL spa a condizione che tutti i lavoratori accettino il contratto di solidarietà per finanziare l'assunzione obbligatoria di altre 3 unità dalle categorie protette;

che tali continui e ricorrenti comportamenti ricattatori, in palese disprezzo del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli impegni contrattuali assunti con l'EAAP, non garantiscono più i lavoratori;

verificato:

che i comportamenti dell'EAAP nei confronti dell'Holst Italia spa non appaiono certo irreprensibili, non soltanto per le evidenti e macroscopiche condizioni favorevoli assicurate per la gestione dell'impianto di Laterza, ma anche per una lunga serie di ulteriori agevolazioni;

che appare, infatti, incomprensibile che l'impianto di Laterza sia stato e sia diretto da personale dipendente dall'EAAP come l'ingegner Magistrale (direttore dell'impianto) che assicura la sua presenza per tre giorni alla settimana, come il dottor Ferrante (chimico) che è presente sempre, come il dottor Micheli (biologo) e il dottor Di Mauro, presenti anche loro per tre giorni alla settimana;

che appare, inoltre, assurdo che l'Holst Italia spa abbia usato per circa dieci anni e continui ad usare macchine ed attrezzature dell'EAAP sull'impianto,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti evidenziati, non si ritenga di accelerare al massimo le procedure per il commissariamento dell'EAAP già preannunciato in data 16 gennaio 1995 dal Ministro dei lavori pubblici in risposta ad altra interrogazione dello scrivente;

se non si ritenga di attivare idonea azione ispettiva sui fatti illustrati, anche per verificare se non sia più conveniente per l'EAAP assumere in proprio i 43 lavoratori dell'impianto di potabilizzazione delle acque di Sinni in agro di Laterza.

(4-02881)

PIERONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che la giunta della regione Marche con deliberazione n. 5674 del 19 settembre 1988 affidava alla società Snamprogetti l'incarico di realizzare un sistema di rilevazione ed elaborazione dati di supporto alla gestione delle opere di disinquinamento e al controllo dei corpi idrici (costo dell'opera 6.400 milioni, IVA esclusa; tempo di realizzazione dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto e ulteriori sei mesi per la messa a punto e condizione a regime del sistema);

che secondo le specifiche tecniche predisposte dalla Snamprogetti il sistema di monitoraggio doveva essere così composto:

4 centri di telecontrollo provinciale collegati con il centro regionale;

un centro regionale di telecontrollo ed elaborazione dati collegato a un centro informativo a livello uffici competenti della regione;

9 unità remote (RTU) di controllo delle opere di depurazione realizzate con fondi Fio, più 34 unità già realizzate e finanziate;

5 unità remote (RTU) per controllo dei corpi idrici più un'unità già finanziata (Metauro);

collegamenti e interfacce tra unità remote (RTU) e centri e ufficio informativo regionale;

natante atrezzato per rilevamenti nella fascia marina costiera;

collegamenti fra tutti gli elementi del sistema mediante linee telefoniche dedicate;

che presso il servizio tutela e risanamento ambientale della regione Marche non risulta esistere alcuna pratica relativa al suddetto sistema, nè sono stati rinvenuti gli atti attestanti la messa a punto e l'esercizio di prova dell'intero sistema da parte della Snamprogetti, i verbali di collaudo, l'atto dell'amministrazione regionale di approvazione del collaudo, i verbali della presa in consegna delle opere del sistema da parte dell'amministrazione regionale; del sistema di monitoraggio realizzato dalla Snamprogetti esiste agli atti del servizio regionale tutela e risanamento ambientale soltanto il fascicolo relativo al natante, la motonave «Sibilla»;

che il sistema di rilevazione ed elaborazione dati sopra descritto non è mai entrato in funzione, nè ovviamente si conoscono dati o programmi da esso scaturiti. È certa invece l'esistenza della motonave «Sibilla» che, munita di dotazione di bordo e di apparecchiature scientifiche, fu affidata (deliberazione della giunta regionale n. 3629 dell'8 luglio 1991) al consorzio per il laboratorio di biologia marina e pesca di Fano per effettuare attività di monitoraggio e di ricerca, studio dei fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione del mare Adriatico e dei corsi d'acqua per la parte interessante la fascia regionale e zone limitrofe, nonchè rilievi batimetrici e correntometrici;

che la convenzione regione/consorzio, stipulata in data 3 settembre 1991 e scaduta il 31 dicembre 1992, non fu rinnovata perchè, a giudizio dell'allora assessore regionale all'ambiente, era opportuno riesaminare le attività di monitoraggio relative al mare Adriatico; scaduta la convenzione, la regione in un primo tempo invitò il consorzio a garantire la custodia e la copertura assicurativa della motonave – cosa accettata dal consorzio –, poi ne decise in pratica la dismissione, trasferendola al porto di Ancona e lasciandola inutilizzata;

che l'amministratore straordinario della USL n. 3 di Pesaro, Gioacchino Italia, ha ripetutamente evidenziato alla regione (l'ultima segnalazione risulta essere quella del 17 dicembre 1994):

che i prelievi di acqua previsti dal programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie sono stati definitivamente sospesi nell'ottobre 1993 per la mancanza del mezzo nautico;

che anche negli anni precedenti la difficoltà a reperire il mezzo non ha permesso di rispettare le frequenze previste dalla legge;

che durante la stagione balneare 1994 le acque di mare della provincia di Pesaro sono state interessate da fenomeni di colorazioni anomale; le analisi effettuate in quel periodo hanno evidenziato la fioritura di un'alga che colorava le acque di marrone e determinava un aumento dei valori di ossigeno disciolto; si è inoltre evidenziata la presenza di una fioritura algale di diatomee e la concomitante presenza di un numero consistente di dinophysis; in base alla normativa vigente sarebbe stato necessario eseguire la ricerca delle biotossine algali nei molluschi, ma la mancanza del mezzo nautico ha impedito l'ottemperanza agli obblighi di legge;

che non è stato possibile rispettare le frequenze previste per il controllo della balneazione limitatamente a 6 punti inaccessibili da riva; per il 1994 detti prelievi, per quanto possibile, sono stati effettuati grazie alla disponibilità dei carabinieri di Pesaro;

che la mancata esecuzione dei prelievi comporta il divieto di balneazione e, nel '94, ha impedito l'esecuzione del programma di sorveglianza in mare nel tratto di Pesaro;

che è stato impossibile aggiornare la mappa per la molluschicoltura, pur sollecitata con minacce di denuncia dalle associazioni di categoria; l'ultima mappa risale al 1988;

che in un'altra comunicazione alla regione il suddetto amministratore della USL n. 3 di Pesaro faceva rilevare, a proposito dell'appalto per l'uso annuale di una imbarcazione, che «sia la ditta che ha presentato la migliore offerta (119 milioni), sia la ditta che ha presentato l'offerta di 129 milioni non possono essere incaricate di questo servizio perchè provviste di imbarcazioni da diporto per le quali non è concedibile il nulla osta dalla capitaneria; la terza ditta ha offerto i propri servizi per 189 milioni; alle tre offerte si devono aggiungere le spese per l'operatore subacqueo e/o una vongolara; e pertanto la cifra appare notevole se raffrontata al costo di circa 200 milioni necessari per l'acquisto di un'imbarcazione adatta allo scopo e utilizzabile nel tempo». Il dirigente segnalava infine che l'assessorato all'ambiente aveva ipotizzato la possibilità di utilizzare, a turno tra i quattro multizonali della regione Marche e per tempi limitati, la motonave «Sibilla»;

che il consigliere provinciale di Ancona, Orlando Muti, ha scoperto – dopo anni di assoluto silenzio che «Ankon II», la barca di prelievo e di monitoraggio delle acque marine acquistata anni fa dall'amministrazione provinciale di Ancona, si trova in un'aia, vicino a un pollaio, presso una casa colonica di Castelfidardo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga indispensabile avviare un'indagine sul sistema regionale di monitoraggio ambientale della Snamprogetti, che individui con chiarezza i costi dell'intera operazione, ciò che è realmente operativo, ciò che è stato realizzato e non funziona o non è mai entrato in funzione, ciò che non è mai stato realizzato, indicando le responsabilità e gli eventuali provvedimenti conseguenti;

se non si intenda appurare i risultati ottenuti dall'utilizzo della motonave «Sibilla» e le motivazioni che hanno indotto la regione

Marche a trasferirla dal consorzio di biologia marina di Fano al porto di Ancona e, nei fatti, a dismetterla;

se il problema della mancanza del mezzo nautico evidenziato, con tutte le relative conseguenze, dall'amministratore della USL n. 3 delle Marche riguardi solo il multizonale di Pesaro o anche gli altri tre multizonali marchigiani e, in tal caso, se non si ritenga necessario e urgente conoscere direttamente se i prelievi previsti dai programmi di sorveglianza relativi alle acque marine sono eseguiti nel rispetto della normativa vigente, e comunque aprire un'indagine sulla redazione ed esecuzione dei programmi di sorveglianza;

se, a fronte della situazione descritta in premessa, tanto più considerando la totale assenza in termini di atti o di risposte della regione Marche, non si ritenga indispensabile un intervento diretto per verificare la possibilità che i quattro multizonali delle Marche utilizzino la motonave «Sibilla», evitando ulteriori sprechi di risorse pubbliche in appalti annuali o in acquisti che la fine di «Ankon II» evidentemente sconsigliano.

(4-02882)

LORETO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il consorzio turistico «Costa Verde» con sede in Castellaneta Marina (Taranto), al quale aderiscono i comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagiano e Palagianello, la provincia di Taranto, l'Ente regionale per lo sviluppo agricolo pugliese e il consorzio di bonifica «Stornara e Tara», continua ad essere gestito nella più totale, diffusa e persistente illegalità;

che l'assemblea dei rappresentanti degli enti consorziati non ha approvato il bilancio di previsione per il 1994 nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 542 del 1993 e cioè entro il 28 febbraio 1994, senza che l'organo regionale di controllo abbia mai attivato «immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142», così come prescrive il comma 1 dell'articolo 4 dello stesso decreto-legge;

che gli organi del consorzio hanno reiteratamente dimostrato la propria incapacità di dotarsi del bilancio di previsione per il 1994, in quanto lo hanno approvato una prima volta in data 21 marzo 1994, una seconda volta in data 18 maggio 1994, una terza in data 3 agosto 1994 e una quarta in data 22 ottobre 1994, senza mai conseguire l'approvazione da parte dell'organo regionale di controllo, per le reiterate violazioni di legge riscontrate in sede di controllo;

che un quarto tentativo di approvare il bilancio di previsione 1994 è stato consumato in data 22 dicembre 1994, a soli nove giorni dalla chiusura dello stesso esercizio finanziario, con un macroscopico difetto nella convocazione dei rappresentanti, che, rilevato da un ricorso di un ente consorziato, non potrà che portare al quinto e, si spera, ultimo annullamento del relativo atto deliberativo;

constatato:

che emerge con palmare evidenza che gli organi del consorzio non sono assolutamente in grado di conseguire le finalità previste dallo statuto, in quanto tutta la spesa corrente è assorbita dal pagamento dello stipendio dell'unica dipendente, delle indennità, dei gettoni di pre-

senza e dei rimborsi spese agli amministratori e dagli onorari per legali e tecnici, officiati a seguito di vicende giudiziarie scaturite dall'unica attività nella quale il consorzio è stato marginalmente interessato;

che per queste vicende la procura della Repubblica di Roma ha inviato avviso di garanzia al presidente e bloccato da diversi mesi i conti del consorzio, bloccando anche il pagamento dello stipendio all'unico dipendente che non percepisce una lira da diversi mesi;

che emergono *per tabulas* un assoluto disinteresse e una comprovata incapacità di assicurare una appena passabile gestione delle scarse risorse del consorzio, se si considera, per esempio, che i tassi da pagare all'istituto tesoriere per le anticipazioni di cassa sono stati deliberati in data 6 novembre 1993 al 19,75 per cento, che poi l'istituto tesoriere ha spontaneamente rideterminato al 18,25 per cento nel 1994, che sono comunque livelli assolutamente sproporzionati rispetto ai normali tassi praticati per il più sprovveduto dei clienti;

verificato:

che il presidente del consorzio da diversi anni si è distinto per la sua inossidabile volontà di sentirsi al di sopra di tutti e di tutto (leggi comprese), rifiutandosi di procedere alla sostituzione di membri dell'assemblea e del direttivo decaduti, dimissionari o addirittura defunti da molti anni e di prendere atto di decisioni esecutive del giudice amministrativo in merito alla sostituzione di un componente dell'assemblea e del direttivo;

che lo stesso presidente continua a convocare assemblea e direttivo in palese violazione delle norme statutarie e si regge con rappresentanti di un ente come l'Ente regionale per lo sviluppo agricolo pugliese, che non solo è un ente disciolto con legge regionale ed in fase di liquidazione, ma che con la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica ha scarsi elementi di affinità, così come il «docile ed amichevole» consorzio di bonifica «Stornara e Tara»;

che i soggetti preposti al controllo degli organi e degli atti nulla hanno fatto e nulla continuano a fare per il ripristino della legalità e delle condizioni di sana e corretta gestione in seno al consorzio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, con l'urgenza richiesta dal gravissimo caso prospettato, di invitare i soggetti preposti al controllo degli organi e degli atti del consorzio ad avviare le procedure per l'immediato commissariamento dello stesso Ente, se non altro per non essere riuscito a dotarsi, durante tutto il 1994, del bilancio di previsione dello stesso anno.

(4-02883)

SPECCHIA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il sindaco di Cisternino (Brindisi) il 6 ottobre 1994 ha inviato un circostanziato esposto al Ministero della sanità, al prefetto di Brindisi, al presidente della giunta e all'assessore alla sanità della regione Puglia, all'amministratore della USL BR/1 e ai parlamentari pugliesi, segnalando i diversi, gravi ed urgenti problemi del locale presidio ospedaliero;

che, in particolare, sono stati sottolineati i seguenti problemi:

mancanza di lavori necessari e persino della manutenzione ordinaria per l'immobile che ospita il presidio ospedaliero;

graduale smantellamento del servizio di pronto soccorso, quando invece per la distanza dell'ospedale di Fasano (20 chilometri) servirebbe un servizio di emergenza efficiente;

necessità di potenziare il servizio di radiologia per dare una risposta adeguata alle richieste degli utenti;

cattivo e non razionale utilizzo del personale paramedico, ausiliario ed amministrativo;

uso non adeguato e senza personale di assistenza dell'unica autoambulanza in dotazione;

mancanza di un defibrillatore utilissimo ed indispensabile per alcune inevitabili emergenze;

rilevato che dopo l'esposto del sindaco di Cisternino la situazione non è cambiata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre un'ispezione per verificare la situazione e per poter imporre alle autorità responsabili almeno gli interventi più urgenti che mettano il presidio ospedaliero di Cisternino nella condizione di assicurare ai cittadini alcuni elementari servizi.

(4-02884)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il borgo di Cerano, a sud di Brindisi, è privo di pubblica illuminazione con tutti i conseguenti problemi, disagi e pericolosi per gli abitanti della zona;

che in località Cerano è stata realizzata una mega centrale a carbone;

che è pertanto davvero un paradosso la mancanza di pubblica illuminazione;

che nella zona industriale di Brindisi si verificano sovente *black-out* con danni alle aziende, come è stato più volte denunciato alle competenti autorità dai titolari degli stabilimenti che operano nella zona;

che gli inconvenienti si verificano anche nella zona industriale di Ostuni,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere presso l'Enel, i comuni interessati e gli altri enti competenti affinchè il territorio brindisino, che ospita un mega insediamento energetico a carbone, abbia almeno un efficiente servizio di energia elettrica.

(4-02885)

MULAS. – *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che, in base al progetto strategico per il «Riassetto territoriale delle zone interne alla Sardegna centrale» (da realizzarsi come da accordo di programma *ex* articolo 7 della legge n. 64 del 1986 e ai sensi della delibera CIPE del 29 marzo 1990), con particolare riferimento all'intervento integrato per lo sviluppo dell'agricoltura e del turismo (confermato nell'ambito della ripartizione delle risorse

stanziate dal CIPE con delibera del 25 marzo 1992), sono stati destinati 50 miliardi alle infrastrutture per i settori primario e terziario;

che sono stati presentati, a suo tempo, da parte dei vari comuni della Sardegna centrale, all'assessorato regionale all'industria progetti esecutivi di intervento nei settori primario e terziario;

che tali progetti sono stati approvati dalla regione Sardegna secondo la ripartizione finanziaria prevista dall'intesa di programma (con delibera della giunta regionale del 3 luglio 1992) e confermati per la destinazione dei 50 miliardi nei settori primario e terziario (con delibera della giunta regionale del 13 luglio 1993);

che alcuni di questi progetti risultano altresì approvati dal Ministero del bilancio, come nel caso del comune di Urzulei (Nuoro) che, nella prospettiva dell'istituzione del Parco nazionale del Gennargentu, ha deciso di sviluppare la viabilità di accesso alle aree protette e di realizzare le infrastrutture necessarie nei territori limitrofi;

che, in particolare, l'assessorato regionale all'industria, con nota n. 1133 del 10 novembre 1993, ha comunicato al comune di Illorai che la giunta regionale aveva incluso il progetto presentato per «opere di valorizzazione turistica dell'oasi montana Jscuvudè» (per un importo complessivo di lire 1.500.000.000) nella ripartizione delle risorse finanziarie stanziate dal CIPE;

che, ad oltre un anno dall'approvazione del programma da parte della giunta regionale della Sardegna, non è stato ancora provveduto alla prevista e conseguente erogazione dei fondi per le opere programmate, determinando presso gli enti locali interessati (comunità montane e comuni) una situazione di impotente disagio per il perdurante blocco di iniziative finalizzate allo sviluppo organico e integrato dell'economia agro-pastorale e del turismo, quali risorse peculiari e dotali delle stesse comunità e suscettibili di positive ricadute sul piano occupazionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il comitato di attuazione dell'intesa di programma (costituito da rappresentanti del governo della regione Sardegna) abbia svolto correttamente i compiti ad esso demandati di assistenza, di controllo e di garanzia per le attività di programmazione e progettazione degli interventi chiesti dagli enti locali e di destinazione delle risorse;

quali iniziative si intenda assumere al fine di sbloccare l'erogazione dei finanziamenti già deliberati per l'attuazione dei progetti già approvati, posto che la data fissata al 31 dicembre 1994 per la loro attuazione fa correre il rischio concreto della perdita dei 50 miliardi destinati alle infrastrutture dei settori primario e terziario e dell'aggravamento ulteriore delle condizioni di crisi economica e sociale che già affliggono un'area coinvolta da dinamiche di dipendenza, di emarginazione e di sottosviluppo.

(4-02886)

MICELE, VOZZI. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso:

che nelle settimane scorse il comando della stazione dei carabinieri di Vaglio Basilicata (Potenza) ha adottato e posto in esecuzione un provvedimento di sequestro preventivo *ex* articolo 321 del codice di procedura penale della scuola elementare di quel comune, nella quale erano

in corso, su ordinanza del Ministro per la protezione civile, lavori di ristrutturazione per i danni causati dagli eventi sismici del 1980, del 1990 e del 1991;

che l'autorità giudiziaria ha annullato il provvedimento di sequestro ritenendolo infondato e privo di qualsiasi elemento di legalità;

che all'amministrazione comunale, nella qualità di committente dei lavori, non è stato trasmesso alcun verbale di sequestro per cui si è venuti a conoscenza dello stesso soltanto dalla visione del cartello apposto nel cantiere;

che questo modo di procedere nei confronti della massima istituzione cittadina non solo ha ostacolato la normale e corretta esecuzione dei lavori, con dispendio anche di energie e di risorse economiche, ma ha offerto alla cittadinanza una immagine distorta del comune e dei suoi amministratori;

che il fatto ha destato nell'opinione pubblica notevole impressione inducendo il consiglio comunale a forti prese di posizione a tutela delle ragioni dell'ente e della trasparenza della sua azione amministrativa,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per riportare nella comunità di Vaglio un clima di serenità e di fiducia nei rapporti tra il comune e le autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico e al rispetto della legalità.

(4-02887)

ROCCHI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con il decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991 si è data attuazione alla direttiva CEE n. 86/457 relativa alla formazione specifica in medicina generale;

che nel settembre 1993 la regione Lazio ha svolto apposito concorso per l'ammissione ai corsi di specializzazione per i medici di base, la cui graduatoria venne pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del 30 dicembre 1993, n. 36;

che la regione Lazio ha effettuato nel 1993 un secondo concorso che portava a 484 il numero complessivo dei medici idonei ai corsi;

che la riqualificazione professionale dei medici di famiglia e un corretto rapporto medico-paziente, attraverso la diagnosi precoce e la prevenzione, consentono di salvare vite umane e contribuiscono a ridurre la spesa sanitaria nazionale superando un modello consumistico basato sull'uso indiscriminato di farmaci, ricette e diagnosi telefoniche;

che il decreto legislativo n. 256 del 1991 stabilisce che dal 1° luglio 1995, per reperire i medici di base necessari al Servizio sanitario nazionale, dovranno essere utilizzati i medici che hanno seguito i suddetti corsi di specializzazione;

che la regione Lazio, benchè i 484 giovani medici abbiano già superato il bando di concorso per frequentare i corsi biennali di specializzazione, non ha ancora organizzato i suddetti corsi nonostante disponga già di circa 7 miliardi erogati dallo Stato;

che da tale grave inadempienza ne deriva un danno ai pazienti, che non possono beneficiare di un'assistenza più specializzata, e ai medici che hanno superato il bando di concorso e sono in attesa del corso di specializzazione;

che numerose regioni hanno già avviato i suddetti corsi di specializzazione;

che il protrarsi di tale grave inadempienza potrebbe configurare una gravissima omissione da parte della regione Lazio,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda prendere in merito a tali gravi inadempienze per far rispettare una legge di grande portata sociale a tutela della salute pubblica.

(4-02888)

DI ORIO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nell'ambito di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), il Ministro del lavoro ha predisposto una bozza di decreto di adozione del regolamento di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che nella prima stesura del citato regolamento il comma 1 dell'articolo 2 prevedeva testualmente: «La direzione regionale del lavoro è istituita presso ciascun capoluogo di regione, ad eccezione della Sicilia», laddove il nuovo testo, al medesimo comma dell'articolo 2, recita: «La direzione regionale del lavoro opera in ogni regione, ad eccezione della Sicilia»;

che a tale bozza di regolamento è allegata una tabella (tabella B) ove risulta che per la regione Abruzzo (unica in Italia ove si faccia eccezione) la localizzazione della direzione regionale del lavoro è prevista in Pescara, e non in L'Aquila, città capoluogo, ove peraltro ha già sede l'ispettorato regionale del lavoro;

considerato:

che la scelta della città di Pescara, quale sede della direzione regionale del lavoro, è da respingere perchè in violazione dell'articolo 2 dello statuto della regione Abruzzo;

che un regolamento non può modificare disposizioni di legge;

che il totale dei dipendenti attualmente occupati presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro è di gran lunga superiore nella provincia di L'Aquila rispetto a quella di Pescara, con conseguente maggiore disponibilità di personale per la strutturazione dell'istituenda direzione regionale;

che lo stesso Ministero del lavoro ha già espresso parere favorevole ad una nuova sede (in via di ultimazione nel 1996) in L'Aquila, già progettata per ospitare i nuovi uffici unificati (direzione regionale e dipartimento provinciale, nonchè CED regionale);

che i parametri socio-economici delle province di L'Aquila e Pescara, elaborati su dati Istat, non giustificano la scelta della città di Pescara;

che gli organi di controllo ai quali farà capo il costituendo ufficio sono ubicati a L'Aquila,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda mettere in essere perchè, a norma di legge e secondo criteri di oggettività e correttezza, la direzione regionale del lavoro per l'Abruzzo sia ubicata in L'Aquila, città capoluogo della regione.

(4-02889)

LORETO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che lo scrivente ha più volte sollevato il problema della immediata cantierizzazione dei lavori di costruzione dell'estramurale di Palagiano (Taranto), finanziati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato in data 2 gennaio 1991;

che in data 27 ottobre 1993, durante la discussione della legge finanziaria per il 1994, l'Assemblea del Senato della Repubblica approvava un ordine del giorno dello scrivente (9/1508/018), col quale si impegnava il Governo ad accelerare le procedure per la realizzazione della suddetta opera;

che il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 settembre 1994, precisava che per poter procedere all'appalto dei suddetti lavori era prevista la valutazione di impatto ambientale, in quanto trattavasi di una variante fuori sede a quattro corsie;

che per l'avvio di tale procedura di valutazione di impatto ambientale la direzione generale dell'ANAS aveva già informato in data 16 luglio 1994 il compartimento ANAS di Bari;

che lo stesso compartimento di Bari, in data 4 agosto 1994, riscontrava quest'ultima nota, affermando che la valutazione di impatto ambientale non era necessaria, in quanto all'atto dell'approvazione del progetto dell'opera non era vigente la normativa che ora la richiede;

che nella stessa nota del 4 agosto 1994 l'ANAS di Bari ricordava che, per un altro caso analogo (lavori di ammodernamento della strada statale n. 16 «Adriatica» in agro di Polignano (Bari)), erano state formulate le stesse considerazioni, che non erano state confutate dal Ministero dell'ambiente;

constatato:

che da tale posizione non risulta ufficialmente confutata nè dalla direzione generale ANAS, nè dal Ministero dell'ambiente;

che il direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente, con nota protocollo n. 8942/VIA/A.55.5 del 24 novembre 1994, indirizzata al Ministro dell'ambiente, riteneva invece necessaria la valutazione d'impatto ambientale e ricordava che «per affrontare e dirimere le questioni pendenti con l'ANAS relative ad opere di spesa modesta» aveva già predisposto fin dal maggio 1993 uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da sottoporre al concerto del Ministero dei lavori pubblici, e che risulta ancora presso l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente che non ha ancora adottato alcuna iniziativa in proposito;

verificato:

che il Ministro dell'ambiente non ha adottato alcun provvedimento, nè manifestato ufficialmente la sua posizione sull'argomento in questione, pur ufficialmente investito dalla nota dell'ANAS di Bari del 4 agosto 1994;

che analoga inattività si rileva nella direzione generale dell'ANAS che non ha finora nè condiviso nè confutato le considerazioni formulate dal dirigente del compartimento ANAS di Bari;

che tale situazione di inerzia continua a provocare vittime e disagi alla popolazione di Palagiano,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno e necessario chiarire perchè per altre opere analoghe e coeve non sia stata richiesta la valutazione di impatto ambientale;

se non si ritenga urgente ed improcrastinabile attivarsi, ognuno per la parte di propria competenza, per superare la situazione di stallo che si è venuta a creare, anche sollecitando il passaggio ritenuto superfluo dall'ufficio ANAS di Bari, e cioè la valutazione di impatto ambientale, che è ormai l'ultimo ostacolo per l'attesa cantierizzazione dei lavori per la costruzione dell'estramurale di Palagiano.

(4-02890)

MOLTISANTI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che, nonostante l'asserita carenza di organico, in occasione della scadenza di 62 contratti di lavoro degli esperti immessi nell'unità tecnica centrale (UTC) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, la stessa Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con provvedimento 7 giugno 1994, n. 181, ha accordato il rinnovo quadriennale dei contratti a soli 48 esperti della sua unità tecnica centrale, escludendo invece gli altri 14, senza peraltro provvedere a valutare le qualifiche degli uni e degli altri e generando la presentazione di molteplici ricorsi al TAR del Lazio;

che nella relazione al comitato direzionale del 22 dicembre 1994 la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha fatto riferimento soltanto alle prime conseguenti quattro ordinanze cautelari con le quali il TAR del Lazio ha provveduto a sospendere *ad personam* (nei confronti di 4 dei 14 esperti esclusi dal rinnovo contrattuale) il suddetto provvedimento n. 181/94, celando invece la sussistenza della ordinanza n. 2763 del 17 novembre 1994, ultima in ordine di tempo, con la quale lo stesso TAR del Lazio ha sospeso *erga omnes* il provvedimento n. 181/94;

che, a seguito di ciò, ritenuto il predetto provvedimento n. 181/94 non integralmente sospeso, il comitato direzionale (nella medesima seduta del 22 dicembre 1994) lo ha considerato idoneo a discriminare i rinnovi di detti contratti in scadenza, ed ha pertanto autorizzato la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo a rinnovarli soltanto per i suddetti 48 esperti;

che, successivamente a detta autorizzazione, acquisita in violazione dell'ordinanza n. 2763/94, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, senza provvedere alla previa valutazione delle qualifiche, ha effettivamente fatto firmare i contratti di lavoro a 48 esperti, limitandosi a prorogare di fatto quelli degli altri 14 esperti summenzionati, laddove, in attesa della sentenza definitiva e in pendenza della ordinanza cautelare n. 2763/94 (vigente *erga omnes*) il Ministero degli affari esteri ha tuttora il dovere di limitarsi a rinnovare provvisoriamente a tutti i 62 esperti il contratto di lavoro, ovviamente previo corretto reinquadramento degli stessi e con riserva di applicare comunque gli effetti della sentenza relativa ai ricorsi predetti;

che la detta ordinanza cautelare n. 2763/94 è ostativa alla discriminazione tra i rinnovi dei contratti di lavoro operata nei termini di cui al summenzionato provvedimento n. 181/94 e che già nello scorso no-

vembre è stata ritualmente notificata al Ministro degli affari esteri, oltre che al direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e al direttore dell'ufficio di ragioneria esistente presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

che è impossibile assicurare il perfetto svolgimento dei compiti dell'unità tecnica centrale fino a quando i pareri tecnici di quegli esperti, che sono correttamente inquadrati, continueranno ad essere mescolati o addirittura scavalcati da quelli di altri esperti inquadrati in specializzazioni che non hanno nulla a che vedere con le proprie qualifiche e tanto meno con i titoli di studio posseduti e con le conseguenti esperienze professionali, cioè fino a quando la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non provvederà al reinquadramento degli esperti dell'unità tecnica centrale previa verifica delle loro qualifiche, come d'altronde prescritto espressamente dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 543 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1994,

l'interrogante chiede di sapere se, esperiti i necessari accertamenti, si ritenga necessario un intervento teso a rimuovere il conflitto in essere dinanzi al TAR ed a ripristinare una situazione organizzativa e funzionale rispettosa delle leggi e dei diritti acquisiti.

(4-02891)

MULAS. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di «riordino della legislazione in materia portuale», ha sollevato sin dal suo apparire serie perplessità;

che con successivo decreto n. 586 del 1994 (di reiterazione del precedente decreto n. 508 del 1994 sul lavoro portuale) è stato modificato l'articolo 21 della legge n. 84 del 1994 ed esteso il commissariamento nei porti italiani;

che risulta, nel frattempo, predisposto e divulgato il testo integrale del nuovo disegno di legge recante modifiche alla legge n. 84 del 1994 sul riordino della legislazione portuale, comprendente ben 51 articoli modificativi;

che, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 ottobre 1994, è stato reiterato con emendamenti il decreto-legge di riforma portuale, recante interventi urgenti per il settore portuale e marittimo, il cui articolo 3 modifica numerosi articoli della legge n. 84 del 1994;

che dal Piano generale dei trasporti era venuta la formula dei «sistemi portuali»: 8 grandi complessi retti ciascuno da un ente pubblico con compiti di promozione, programmazione e coordinamento, mentre la gestione dei singoli scali doveva connotarsi in senso imprenditoriale;

che si trattava di un modello di riferimento per una portualità orientata alle nuove esigenze secondo una precisa linea tecnico-economica;

che la legge n. 84 del 1984 ha ignorato tale orientamento e qualsiasi connessione strutturale e funzionale tra i porti;

che, al contrario, la legge n. 84 del 1994 ha istituito le «autorità portuali»: organismi direzionali dei singoli porti in numero (iniziale) di

18, ma aumentabili a 21 dal 1° gennaio 1995 e, in seguito, ottenibili da qualsiasi altro porto che abbiano registrato, nell'ultimo triennio, un volume di traffico di merci non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide;

che si tratta di oltre una quindicina di enti in più (con relativi presidenti, consigli di amministrazione, eccetera) rispetto ai 7 che esistevano prima e, come tali, soppressi;

che l'obbligata revisione della legge n. 84 del 1994 (respinta anche dall'Unione europea) dovrebbe ora servire ad un intervento più esteso ed approfondito in merito alla medesima;

che si rende necessario far diventare la pletora dei nostri scali, da patrimonio finora in gran parte passivo, fattore di ulteriore produttività;

che tale problema ha natura strategica se si pensa che attraverso i nostri porti passano circa i due terzi delle importazioni e oltre la metà delle esportazioni nazionali;

che l'Italia conta oltre 140 porti classificati, di cui solo una ventina disbriga un traffico commerciale di qualche rilievo;

che non ha più senso continuare a trattare tali realtà, come i porti-emporio dei secoli scorsi: ossia come entità e se stanti e non, invece, come elementi di un'offerta trasportistica in cui il porto è un terminale che deve, in qualche maniera, raccordarsi con gli altri porti gravitanti nello stesso bacino geo-economico, così come il trasporto marittimo si integra sempre più con altri mezzi di trasporto nel quadro dell'intermodalismo;

che, superata la concezione «puntiforme» del porto, ovunque, nel mondo, si sta affermando la realtà dei «fronti portuali», insiemi all'interno dei quali, in luogo di false competizioni, si stabiliscono rapporti di divisione del lavoro, di specializzazione, di sinergia;

che un processo del genere implica che i porti vengano caratterizzati – oltrechè settorialmente, per la loro destinazione esclusiva o prevalente (porti commerciali, porti industriali, porti pescherecci, porti turistici, eccetera) – anche spazialmente, in virtù del loro articolarsi fra di loro e rispetto al territorio e fa sì che la pluralità degli scali non sia più un ostacolo alla economicità ma, anzi, la diffondi e la potenzi;

che, in particolare, esistono non poche riserve per quanto attiene l'istituzione dell'autorità portuale di Olbia a far data dal 1° gennaio 1995 (legge n. 84 del 1994) o dal 1° gennaio 1996 (disegno di legge di modifica);

che il prevedibile costo di detta «autorità portuale» potrà avere riflessi negativi sui traffici e, soprattutto, non pochi problemi potrebbero derivare in caso di successiva soppressione che, diversamente da quanto previsto per gli iniziali 18 porti, non richiede tempi lunghi ma può essere immediata qualora vengano meno i requisiti di traffico previsti dalla legge (3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide);

che le merci sbarcate e imbarcate ad Olbia dovrebbero garantire (al fine di conseguire il pareggio di gestione previsto dalla stessa legge) un gettito annuo di circa 2,5-3 miliardi;

che tale gettito è difficilmente conseguibile atteso che circa il 97 per cento del traffico è riferito a merci arrivate e partite caricate su au-

tomezzi (merci che hanno una diversa valenza nelle operazioni portuali rispetto alle merci tradizionali, non richiedendo attrezzature ed un intervento di manodopera assai più contenuto) e che il numero di detti automezzi è di circa 180.000 all'anno;

che già in passato (legge n. 82 del 1963, articolo 41) si è ritenuto opportuno, per ridurre i costi, prevedere particolari esenzioni (nel porto di Civitavecchia) per quanto attiene le tasse relative ai traghetti adibiti al collegamento con la Sardegna,

l'interrogante chiede di conoscere quali orientamenti si intenda seguire nell'apportare modifiche alla legge n. 84 del 1994, tenuto conto che non è più procrastinabile un intervento di riforma portuale autentica, caratterizzata non solo da modifiche nel governo dei singoli porti, ma da un nuovo tessuto delle loro relazioni reciproche e con le altre componenti del trasporto, in una prospettiva di efficienza e di sviluppo.

(4-02892)

CAMPUS. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che dal 2 novembre 1994 l'ispettorato compartimentale di Cagliari ha disposto la sospensione del servizio di distribuzione e vendita dei generi di monopolio da parte del magazzino vendita di Ozieri (Sassari);

che la decisione dell'ispettorato, al di là delle ragioni che la sottointendono, risulta particolarmente pregiudizievole agli interessi economici dei tabaccai aggregati;

che l'ubicazione del magazzino di Ozieri, che per lunghi anni ha servito circa 35 rivendite, di cui 23 appartenenti a comuni limitrofi, è in località montana che non consente a dette rivendite di rifornirsi agevolmente presso altri organi;

che tale sospensione del servizio di distribuzione da parte del magazzino suddetto sta infatti creando numerosi disagi ai rivenditori, quali l'aggravio dei costi di trasporto conseguenti alle maggiori distanze (per la maggior parte fra gli 80 e i 100 chilometri) che gli stessi sono costretti a percorrere per raggiungere i magazzini vendita presso cui sono stati temporaneamente aggregati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con urgenza presso i monopoli perchè si provveda al mantenimento in funzione del magazzino di Ozieri assegnandolo in reggenza provvisoria sino alla sua sistemazione ai sensi di legge.

(4-02893)

DI ORIO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che ad agosto 1994, con una singolare procedura, il Ministro del lavoro ha nominato presidente dell'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) Gian Maria Fara, all'epoca presidente dell'Eurispes, del cui consiglio direttivo fa parte anche l'attuale Ministro del lavoro;

che la nomina del presidente dell'ISFOL, proposta dal Ministro del lavoro, deve essere ratificata dal Consiglio dei ministri ed ottenere il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

che il 18 ottobre 1994 la Commissione lavoro del Senato ha espresso parere negativo alla nomina di Fara; il 25 ottobre anche la Commissione lavoro della Camera ha espresso parere negativo,

si chiede di sapere se risponda al vero che nei giorni scorsi il Ministro del lavoro abbia imposto ancora una volta Gian Maria Fara ai vertici dell'ISFOL, nominandolo commissario dell'Istituto e non tenendo conto alcuno delle decisioni del Parlamento.

(4-02894)

DI ORIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991-1993 è entrato in vigore il 1° novembre 1991;

che quello per il triennio 1994-96 avrebbe dovuto essere promulgato ai primi di novembre 1994,

si chiede di conoscere i motivi del ritardo dell'applicazione di quella che è una norma di legge e se non si ritenga di dover sollecitamente provvedere in merito, onde evitare ulteriori difficoltà alle istituzioni universitarie.

(4-02895)

DI ORIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che, malgrado l'approvazione della legge finanziaria, il Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica non ha ancora definito il piano per l'erogazione dei contributi annuali agli istituti scientifici speciali, alcuni dei quali, a causa di questo ingiustificato ritardo, si trovano in gravi difficoltà di funzionamento, si chiede di sapere se non si ritenga di dovere provvedere sollecitamente a questo adempimento, accertando anche le cause del ritardo.

(4-02896)

BRICCARELLO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che la società acquedotto del Monferrato, con sede a Torino, è titolare della concessione di costruzione e gestione, per sessant'anni, dell'omonino acquedotto, ad essa conferita con regio decreto-legge n. 1345 del 1930, convertito dalla legge n. 80 del 1931;

considerato che il termine di scadenza della concessione è il 22 novembre 1994;

atteso che l'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, ha prorogato per un periodo minimo di ulteriori venti anni le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

rilevato che il comma 1 del citato articolo 14 individua gli enti e i soggetti ai quali si applica la proroga *ex lege* delle concessioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire informazioni circa l'applicazione della richiamata normativa di proroga ove ricorrano le seguenti condizioni:

concessioni preesistenti all'instaurazione del rapporto di controllo societario, da parte degli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulle società concessionarie;

concessioni, da parte di consorzi di enti locali, a società controllate da società (già enti) a prevalente partecipazione pubblica;

concessioni in ambito esclusivamente regionale.

(4-02897)

BRICCARELLO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che in alcune comunità montane della regione Piemonte la società Telecom ha disposto la soppressione di posti telefonici pubblici, in quanto scarsamente redditizi, ancorchè necessari alle esigenze di comunicazione delle popolazioni locali, l'interrogante chiede di sapere:

se tali interventi siano conformi alle norme che regolano il servizio telefonico pubblico e alla convenzione con la società concessionaria;

se non si ritenga opportuno, comunque, adottare i provvedimenti necessari per il ripristino del servizio in questione nelle predette località, particolarmente disagiate per la loro collocazione geografica.

(4-02898)

STANZANI GHEDINI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la materia psicologia sociale e pubbliche relazioni (AO82) è prevista nelle classi quinte degli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione per due ore settimanali;

che nella provincia di Verona gli istituti alberghieri sono due e le ore totali variano da tempo fra le 14 e le 16 senza avere mai raggiunto le 18 settimanali;

che l'insegnamento è impartito da più di dieci anni dal professor Mario Magagnino, il quale risulta da tempo primo nella «graduatoria provinciale» oltre che nel «doppio canale», così che gli è sempre stato affidato l'insegnamento dal provveditore con incarico annuale;

vista l'attuale legislazione, non è immaginabile la costituzione di una cattedra di questa materia e quindi tale situazione appare destinata a proseguire all'infinito e conseguentemente l'insegnante non potrà mai essere immesso in ruolo;

considerato:

che il professor Magagnino è stato dunque per dieci anni riassunto e rilicenziato sempre dallo stesso ente, nello stesso ruolo e nello stesso incarico;

che nonostante dieci anni di servizio la sua retribuzione è sempre quella minima. Egli è esposto al costante peggioramento delle condizioni di lavoro del personale precario, licenziato a giugno di ogni anno e riassunto a settembre-ottobre, limitato nei diritti complessivi spettanti al dipendente. Con tutta probabilità verrà posto in quiescenza con la pensione correlata al trattamento di prima occupazione;

che nonostante il lungo servizio non vi è alcuna sicurezza del reincarico, della situazione previdenziale e meno che mai del trattamento di fine rapporto;

che in questo caso e nei non infrequenti casi analoghi l'insegnamento di materie specialistiche impartite per un limitato numero di ore comporta una condizione di precariato eterno e inoltre tale condizione, caratteristica degli insegnamenti specialistici, nel penalizzare i docenti

nuoce anche alla qualità di insegnamento delle materie di indirizzo che più caratterizzano e qualificano gli istituti tecnici e professionali,

l'interrogante chiede di sapere quali indirizzi si intenda seguire e quali provvedimenti si intenda prendere per ripristinare condizioni di sostanziale equità e di parità con gli insegnanti di altre materie e di certezza nel rapporto di lavoro.

(4-02899)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª *Commissione permanente* (Difesa):

3-00405, dei senatori Loreto ed altri, sull'assunzione dei vincitori dei concorsi per posti di operaio del Ministero della difesa banditi nella seconda metà degli anni '80.